

Il testamento biologico

Il problema dell'**eutanasia** è improvvisamente tornato di attualità in questi giorni col caso Welby, l'italiano affetto da una gravissima forma di distrofia muscolare che da anni lo condanna alla completa immobilità e all'impossibilità di parlare, di mangiare e di bere, che ha chiesto che venga sospesa la nutrizione e l'idratazione forzata cui è sottoposto per poter morire in pace.

Il caso, anche grazie alla diffusione delle immagini del malato, ha avuto un forte impatto mediatico ed emotivo. Ne è scaturito un dibattito che come sempre, quando in ballo ci sono principi etici, sta generando due schieramenti, non necessariamente coincidenti con maggioranza ed opposizione, che si stanno confrontando su un tema che per un eccesso di semplificazione è ricondotto all'eutanasia, ma che in realtà riporta alla **grande questione della vita e della morte**.

La legge sulla procreazione assistita aveva prodotto un confronto del genere che ha diviso il Paese fino a portarlo ad un referendum. Il dibattito in corso sull'eutanasia, rischia di riprodurre lo scenario di **due schieramenti contrapposti**: uno laico a favore ed uno cattolico contro. Ma questa volta esiste la via per una soluzione non lacerante.

Pochi sanno che al Senato, presso la Commissione Sanità, negli ultimi mesi della scorsa legislatura era stato approvato all'unanimità un disegno di legge sul "**testamento biologico**" o "**living will**" o, più propriamente, "**dichiarazione anticipata di trattamento**". Se avesse completato il suo iter parlamentare, quella legge avrebbe potuto prevenire le discussioni che si stanno verificando in questi giorni e, magari, evitare ulteriori spaccature nella società italiana. Il provvedimento venne fermato perché si era alla vigilia delle elezioni politiche.

La questione dell'eutanasia è tornata fuori con la richiesta di Piergiorgio Welby di far sospendere l'alimentazione, l'idratazione e la ventilazione forzata cui è sottoposta da anni. Ciò non è consentito dalla nostra legislazione in quanto la **sospensione della somministrazione di acqua e sostanze nutritive** è paragonata all'**eutanasia**, pratica che è **contraria** non solo al nostro **ordinamento giuridico** ed alla **Costituzione**, ma anche al **giuramento di Ippocrate** e, per chi è cristiano, ai principi della religione cattolica.

L'eutanasia, per coloro che ne sostengono l'introduzione, sarebbe giustificata dalla necessità di porre fine alla sofferenza quando essa non è più finalizzata alla guarigione ed il malato, comunque condannato a morire, è spinto ad invocare la morte. La legge italiana, come quella di numerose altre nazioni, equipara l'**eutanasia** all'**omicidio** in base al principio giuridico che pone limiti alla disponibilità del proprio corpo. Principio che si riflette anche nelle legislazioni sui trapianti d'organo, sulle emotrasfusioni e sulle cellule staminali.

Solo in alcuni stati l'eutanasia è ammessa, ma sempre e comunque attraverso una depenalizzazione. Lo stesso vale per il **“suicidio assistito”**.

L'eccesso opposto è l'**accanimento terapeutico**, termine con il quale si definisce la **forzatura degli atti clinici, ad esclusione della nutrizione e dell'idratazione, sul malato senza possibilità di sopravvivenza**. Generalmente posto in essere per eccesso di zelo del medico, è all'origine di quel *surplus* di sofferenza non finalizzata alla guarigione che molte volte rende al malato insopportabile la vita stessa.

La **“dichiarazione anticipata di trattamento”** o “testamento biologico”, approvata il 18 dicembre 2003 dal **Comitato Nazionale di Bioetica**, può rappresentare un valido strumento per superare la questione, individuando uno **strumento giuridico** che, **escludendo sia l'eutanasia che l'accanimento terapeutico, garantisca il rispetto della vita e del libero arbitrio della persona**. Il “testamento biologico” insomma **supera le opposte posizioni** di chi vorrebbe legalizzare l'eutanasia e di chi, negandola, vuole tuttavia che la legge possa garantire il pieno rispetto della volontà di chi sta male, dell'autodeterminazione delle cure e della dignità umana.

L'**art. 32** della **Costituzione** al secondo capoverso recita: *«Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»*. In questo articolo è contenuto il principio dell'autodeterminazione delle cure. Principio affermato anche dalla **Convenzione di Oviedo** e dal **Nuovo codice deontologico dei medici**.

L'attuazione di questo principio mediante il “testamento biologico” implica, ovviamente, un'adeguata informazione. Pochi, infatti, hanno una preparazione che permetta di indicare modalità di trattamento senza ricorrere all'assistenza di un medico. Sarà quindi necessario, qualora venisse approvata una legge in tal senso, stabilire che chi intendesse fare il “testamento biologico” debba avvalersi della collaborazione del medico di famiglia che è la figura professionale più adatta ad aiutare, fornendo spiegazioni con linguaggio comprensibile, i propri assistiti nella stesura. Con la **“dichiarazione anticipata di trattamento”** è possibile indicare, quando si è in possesso della capacità di intendere e di volere, le **opzioni di terapia in caso di perdita della coscienza**, rifiutando trattamenti estremi. Poiché ne è **esclusa l'eutanasia**, c'è motivo di credere che con uno sforzo comune a tutte le forze politiche e le componenti della società italiana sia possibile dare, in tempi ragionevoli, una risposta seria e compatibile con la nostra cultura cristiana ed occidentale a casi dolorosi che sempre più frequentemente mettono a dura prova la coscienza di medici, familiari e di tutti coloro che non sono indifferenti alla sofferenza altrui.

Paolo Danielli
